



Provincia di Vicenza

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Regolamento per la concessione delle aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante

(Legge 18.03.1968 n. 337 – art. 9)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai circhi equestri, per quanto possibile, ed allo spettacolo viaggiante installati su aree diverse o private ove queste siano assunte in comodato dall'Amministrazione comunale.

Art. 2 – Definizioni.

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4 L. 337/68) allestiti per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi divertimento.

Art. 3 – Contenuti della domanda.

Gli esercenti spettacoli viaggianti, che intendono installare le proprie attrazioni nel territorio comunale, rivolgono istanza di concessione dell'area almeno 60 gg. prima del periodo nel quale essi richiedono di esercitare l'attività.

La domanda, in competente bollo, dovrà obbligatoriamente indicare:

- a) Generalità del titolare (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni, recapito telefonico)
- b) Codice fiscale e partita IVA;
- c) Tipologia dell'attrazione che s'intende installare e misure di massimo ingombro della stessa;
- d) Fotografia dell'attrazione in caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale;
- e) Numero, targhe e dimensioni dei carri-abitazione e dei mezzi di carico;
- f) Numero e data di rilascio della licenza di P.S. di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. per le attrazioni che intendono gestire;
- g) Numero e data d'iscrizione alla C.C.I.A.A.

I documenti originali di cui ai punti a), b), f), e g) dovranno essere prodotti all'atto dell'autorizzazione all'esercizio unitamente alla quietanza d'avvenuto pagamento del premio della polizza assicurativa di Responsabilità Civile relativamente all'attrazione presente nel parco.

Art. 4 – Concessione delle aree

L'assegnazione delle concessioni all'occupazione di suolo pubblico a favore delle imprese dello spettacolo viaggiante è effettuata dall'Ufficio competente utilizzando apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione e redatta sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati nelle lettere a), b), c) e d), dell'art. 5 del presente Regolamento.

L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree e le stesse saranno aggiornate di anno in anno.

Dell'assegnazione dell'area viene data comunicazione almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Le aree soggette a concessione per l'installazione di dette attrazioni saranno identificate in un elaborato grafico. Lo stesso sarà sottoposto ad approvazione da parte della Giunta Comunale e sarà aggiornato o confermato ogni anno.

Art. 5 – Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità

L'Ufficio, per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifica manifestazione predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

a) anzianità di frequenza alla manifestazione con il medesimo tipo di attrazione

punti 10 per ogni anno

b) anzianità di domanda continuata con la medesima attrazione

punti 0,50 per ogni anno

l'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito;

c) anzianità di appartenenza alla categoria in base a precedenti autorizzazioni ministeriali e attuali licenze di esercizio

punti 0,10 per ogni anno

d) anzianità di esercizio con la medesima attrazione

punti 0,40 per ogni anno

La concessione per le piccolissime attrazioni con superficie d'ingombro non superiore a mq.3, non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente punto a), ma inserite in apposita graduatoria di presenza nel parco.

I requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) potranno essere documentati con dichiarazione delle Organizzazioni di categoria per le imprese associate, o da autocertificazione.

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio totale e la priorità in graduatoria per ogni specifico parco.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente con maggiore anzianità di frequenza al parco e in subordine l'anzianità di residenza comunale, provinciale e regionale.

Il punteggio globale, riferito al concessionario, nell'ambito di ogni specifico settore è altresì punto di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella planimetria di parco. Per settore s'intende quelle attrazioni che fra loro hanno caratteristiche strutturali e occupazione suolo simili.

Art. 6 – Rinunce.

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente Ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, al di fuori dei termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 30 punti del punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art. 5, e sarà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo; qualora, l'assenza si ripeta con mancanza di giustificazione, gli saranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 5.

Per giustificato motivo s'intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentito una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione, sempre che la richiesta pervenga al Protocollo Generale almeno 30 giorni prima della manifestazione.

Qualora l'esercente rinunci alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà il punteggio acquisito di cui al punto a) dell'art. 5.

Art. 7 – Sostituzioni e cambi.

Per sostituzione s'intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio, invece, il variare completamente la tipologia di attrazione.

Nel caso in cui l'esercente sostituisca l'attrazione, salvo che la nuova non superi le misure d'ingombro di quella precedente, l'anzianità di frequenza viene mantenuta; in caso di sostituzione con altra di dimensioni superiori, il punteggio di cui al punto a) dell'art. 5 sarà ridotto di punti 15.

Le sostituzioni di cui al comma precedente saranno possibili solo nel caso in cui non si pregiudichi la partecipazione di operatori abituali.

In caso di cambio, qualora l'attrazione sia diversa da quelle già presenti, il punteggio di cui alla lett. a) dell'art. 5 rimane invariato. Pur privilegiando i cambi con attrazioni non presenti nel parco, in caso ciò non avvenisse il punteggio di frequenza sarà ridotto di punti 25.

Nell'eventualità che il concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico di parco, dichiara di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni, documentati, a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria di parco a tale attrazione, verrà dall'Amministrazione comunale congelato per tutto il periodo della manifestazione. In questo caso non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazioni uguali o simili a quella in questione.

Art. 8 – Subentri.

In caso di decesso del titolare dell'attrazione il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui alla lettera a) art. 5, sarà mantenuto nel caso in cui un convivente nello stesso nucleo familiare subentri nell'esercizio dell'attività.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

Nel caso di trasferimento d'azienda o di cessione di ramo d'azienda, al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza (lettera a) – art. 5) maturata a nome dell'azienda stessa.

L'acquirente subentrante non potrà in ogni caso per i due anni successivi dalla data del subentro cambiare l'attrazione acquistata e neppure venderla a terzi.

Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.

La sommatoria dei punteggi: anzianità di frequenza maturata dal cedente e anzianità di categoria e di esercizio di attrazione maturate dal subentrante, non potrà comunque superare il punteggio totale maturato precedentemente dalla ditta venditrice.

Art. 9 – Attrazioni "Novità"

La qualifica di "Novità" è attribuibile ad un'attrazione avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici e che non abbiano mai partecipato in precedenza.

Dette attrazioni potranno essere inserite nell'organico del parco, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, su determinazione del Responsabile del settore; per attrazioni dello stesso tipo o simili la priorità di assegnazione sarà valutata secondo i criteri di cui all'art. suindicato.

La concessione non determinerà l'acquisizione del punteggio di cui alla lettera a) dell'art. 5.

Art. 10 – Attività complementari

Sono considerate attività complementari ai parchi i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop-corn" e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento e saranno inseriti in apposita graduatoria di presenza nel parco.

La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni, a giudizio insindacabile dell'Ente Comune.

I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme di cui al presente Regolamento ed in particolare gli artt. 4 e 5.

I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copie autentiche dell'autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata dal Sindaco o suo delegato del Comune di residenza e delle tessere sanitarie aggiornate per tutti gli addetti alla vendita, rilasciate dell'USSL del Comune di residenza e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la loro attività è svolta esclusivamente nei parchi di divertimento.

Art. 11 – Sub concessione

Il concessionario è tenuto a gestire direttamente l'attrazione, anche con l'ausilio di familiari o prestatori d'opera.

Ogni sub concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione, oltre al trattenimento da parte dell'Ente della cauzione corrisposta.

Peraltro, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 12 – Concessioni a titolo temporaneo

A completamento dell'Organico del parco giostre per ogni singola manifestazione, potrà essere rilasciata concessione a titolo temporaneo a chi segue in graduatoria di anzianità il titolare del posteggio vacante.

Dette concessioni attribuiscono ai titolari il punteggio di cui all'art. 5, ma non costituiscono diritto di ammissione alla stessa manifestazione per gli anni a venire, comprese le novità.

Dell'eventuale concessione viene data notizia agli interessati, nella forma ritenuta più idonea (per iscritto, anche a mezzo telefax, e telefonicamente), entro 2 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza della vacanza.

Art. 13 – Obblighi per il concessionario

E' fatto obbligo al concessionario di:

- 1) rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
- 2) rispettare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dal personale incaricato dall'Amministrazione, nonché le norme igienico sanitarie;
- 3) esporre in modo chiaro e visibile (a fronte della cassa e ove questa non esista, comunque in maniera leggibile agli interessati) il cartellino prezzi e il contrassegno di cui all'art. 6 della legge n. 337 del 18.03.1968;

4) rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione impartite dall'Amministrazione.

Art. 14 – Sistemazione di roulotte e carri attrezzi

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione e per i periodi stabiliti dalla stessa.

Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché, all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art. 15 – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In conseguenza alla concessione dell'area, il concessionario dovrà versare alla Tesoreria comunale, mediante c.c.p. ed entro il giorno precedente l'inizio della manifestazione relativa, il corrispondente canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura prevista dalle normative e dai regolamenti vigenti in materia.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni per almeno 2 anni e potrà essere riammesso allorquando avrà estinto ogni debito.

Art. 16 – Deposito cauzionale

Entro 15 giorni dall'assegnazione dell'area il concessionario dovrà versare congruo deposito cauzionale stabilito dal Comune.

Il deposito cauzionale viene versato entro i termini indicati dall'ufficio comunale competente, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area, della pulizia della medesima e di altri eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.

Art. 17 – Attività in aree private

L'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti in aree private è soggetto ad autorizzazione del Comune, in base alla vigente normativa e alle disposizioni di cui al presente Regolamento, previa presentazione di consenso scritto da parte del proprietario dell'area interessata.

Art. 18 – Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 – Sanzioni

L'inadempienza alle norme del presente Regolamento se non espressamente previste, comporterà, in ogni caso, una riduzione di punti 30 di cui alla lettera a) dell'art. 5.

Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso, ai trasgressori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle Leggi 3.5.1967 n. 317 e 24.12.1975 n. 706, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dal T.U. della Legge Comunale nonché il trattenimento del deposito cauzionale.

Art. 20 – Pubblicità

Il presente regolamento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Copia dello stesso sarà consegnata ai titolari di concessione con l'obbligo di rispettarlo e di farlo rispettare.